



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 1 del 2022

A tutti i clienti

**Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) –  
Principali novità in materia fiscale e agevolativa**

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

È stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento	Descrizione
<b>Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituale - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</b>	<p>Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;</li><li>• la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;</li><li>• la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".</li></ul> <p>Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 15.000,00 euro ↑ 23%;</li><li>• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ↑ 25%;</li><li>• oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro ↑ 35%;</li><li>• oltre 50.000,00 euro ↑ 43%.</li></ul> <p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 15.000,00 euro ↑ 23%;</li><li>• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ↑ 27%;</li><li>• oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro ↑ 38%;</li><li>• oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro ↑ 41%;</li><li>• oltre 75.000,00 euro ↑ 43%.</li></ul> <p>Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;</li><li>• ai redditi derivanti da pensioni;</li><li>• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;</li><li>• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.</li></ul> <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni.</p> <p>A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;</li><li>• comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.</li></ul> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2021 restano applicabili le precedenti disposizioni.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022.
<b>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</b>	A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• attività commerciali;</li><li>• arti e professioni.</li></ul> Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti). Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• si avvalgono del regime forfetario o di quello di vantaggio;</li><li>• siano privi di autonoma organizzazione.</li></ul>
<b>Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF</b>	Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022.
<b>Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo</b>	Rispetto alla versione originaria: <ul style="list-style-type: none"><li>• le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");</li><li>• non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;</li><li>• la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;</li><li>• sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how;</li><li>• è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: <ul style="list-style-type: none"><li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>• 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li><li>• 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li></ul> Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"><li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;</li><li>• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;</li><li>• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;</li><li>• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;</li><li>• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>- per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;</li><li>- per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;</li><li>- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per la quotazione delle PMI</b>	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l'importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.
<b>Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021</b>	Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</b>	Per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni). È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24. Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai beni materiali;</li><li>• ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i>, <i>know-how</i>, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);</li><li>• alle partecipazioni.</li></ul>
<b>Incentivo alle aggregazioni aziendali</b>	Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro. Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni".
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16- <i>bis</i> del TUIR.
<b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili". Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	<p>patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;</li><li>• 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.</li></ul>
<b>Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga</b>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili.</p>
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>
<b>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</b>	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione amplia il predetto termine finale sino:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:<ul style="list-style-type: none"><li>- da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);</li><li>- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");</li><li>- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;</li></ul></li><li>• al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;</li><li>• al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</li></ul> <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110% al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	<p>base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell’introduzione di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;</li><li>• nella specificazione che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con la <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</li></ul>
<b>Nuova detrazione per le barriere architettoniche</b>	<p>Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>La detrazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spetta nella misura del 75%;</li><li>• spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;</li><li>• deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.</li></ul> <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li><li>• 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;</li><li>• 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.</li></ul> <p>Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<b>Proroga del c.d. “bonus facciate”</b>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “<i>bonus</i> facciate”) è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.</p>
<b>Proroga del c.d. “bonus verde”</b>	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “<i>bonus</i> verde”.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;</li><li>• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</li></ul>
<b>Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b>	<p>In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%.</p>
<b>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</b>	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	<p>parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);</li><li>• generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “<i>bonus facciate</i>”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;</li><li>• comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.</li></ul>
<b>Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</b>	<p>Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).</p>
<b>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esonero IRPEF</b>	<p>Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p>
<b>Docenti e ricercatori - Proroga del regime agevolato</b>	<p>Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato al ricorrere di determinate condizioni.</p>
<b>Potenziamento degli investimenti in PIR</b>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell’esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;</li><li>• dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.</li></ul> <p>Sono stati modificati i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, con alcune esclusioni.</p> <p>Inoltre, viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità.</p>
<b>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime</b>	<p>Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;</li><li>• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.</li></ul> <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021.</p> <p>Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro.</p>
<b>Sospensione dei termini degli adempimenti</b>	<p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
tributari del professionista per malattia o infortunio	tributari a carico del professionista; <ul style="list-style-type: none"><li>l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.</li></ul>
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni. Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.
Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti	Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti. Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.
Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport	Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che: <ul style="list-style-type: none"><li>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;</li><li>operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.</li></ul>
Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero	Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.
Aggi di riscossione - Riforma	Si prevede di riformare, dall'1.1.2022, l'aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.
Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 - Rinvio al 2024	Viene rinviata all'1.1.2024 l'applicazione delle disposizioni con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)	Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. <b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</b> L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste: <ul style="list-style-type: none"><li>nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li><li>nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL





## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
	<p>costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.</p> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p><b>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</b></p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <i>under 36</i>, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
<b>IMU - Riduzione per i pensionati residenti all'estero</b>	<p>Per il solo anno 2022, viene stabilito che l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.</p>
<b>IMU - Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti</b>	<p>Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.</p>
<b>Misure per il sostegno al credito delle imprese</b>	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);</li><li>la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).</li></ul> <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;</li><li>la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);</li><li>le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.</li></ul> <p><b>Garanzia SACE</b></p> <p>Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p><b>Garanzia green</b></p> <p>Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>



## BARACCO FORNASIERO

Argomento	Descrizione
<b>Legge Sabatini</b>	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
<b>Imprenditoria femminile</b>	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
<b>Bonus TV</b>	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
<b>Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli</b>	Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT).
<b>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</b>	<p>È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</li><li>• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</li></ul> <p>Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li><li>• mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;</li><li>• mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li></ul>
<b>Nuovo importo finanziabile con microcredito</b>	<p>È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito. Si prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;</li><li>• la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.</li></ul> <p>Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.</p>

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756

Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.

info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it